

COMUNE DI AZZATE

PROVINCIA DI VARESE

VERBALE n. 25 DEL 01.12.25

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2025 (CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022). PARERE.

IL REVISORE DEI CONTI

Visti:

- gli articoli 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165/2001 e loro modificazioni e integrazioni;
- la vigente disciplina contrattuale per il comparto Regioni e Autonomie locali e, nella fattispecie, ed in particolare l'art. 7 del CCNL 16/11/2022 per il triennio 2019 - 2021;
- il vigente quadro normativo in materia di contenimento del trattamento economico accessorio per il personale della Amministrazioni pubbliche e, nello specifico, le disposizioni dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 e s.m. e dell'articolo 23, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, nonché le relative indicazioni interpretative fornite dai competenti soggetti istituzionali;

visti:

- il verbale di accordo della delegazione trattante del 04.11.25
- le relazioni illustrative e tecnico finanziarie alla costituzione del fondo decentrato per l'anno 2025
- la delibera di Giunta Comunale n. 86 del 21.10.25 avente ad oggetto definizione della consistenza del fondo delle risorse decentrate anno 2025

Dato atto che l'ente ha proceduto alla rideterminazione del fondo 2016 con l'incremento della parte stabile di cui all'art. 67 comma 1 terzo periodo CCNL 2016/2018 (art. 32 comma 7 CCNL 22.01.2004) come da parere ARAN 14139 del 25.07.2018 e con la previsione della neutralità degli incrementi di cui all'art. 67 comma 2 lett. b) del medesimo CCNL 2016/2018;

Valutato che:

- è stata effettuata la verifica in ordine alla corretta costituzione del fondo risorse decentrate e al legittimo utilizzo delle stesse, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 2 maggio 2014, n. 68, (art. 67 comma 11 CCNL 21.05.2018) secondo le indicazioni applicative fornite dalla Circolare 8 agosto 2014, sottoscritta congiuntamente dal Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- è stato correttamente applicato il disposto dell'articolo 23, c. 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che dispone: "*2. (...) al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.*

Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

- ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e dal relativo D.P.C.M. attuativo del 17/03/2020 il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018;

Valutato, altresì, con riguardo alle risorse decentrate a natura variabile, che questo ente:

- ha rispettato l'equilibrio di bilancio per l'anno 2024 e che, sulla base dei dati di preconsuntivo, l'equilibrio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2025;
- nell'anno 2024 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento alla spesa del 2008, e che gli stanziamenti assestati alla data odierna del bilancio 2025 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;
- sono previste economie dal fondo straordinario ex art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 2016/2018 per euro 556,60;

verificato, infine, che gli oneri previsti sono compatibili con vincoli di bilancio dell'Ente, trovando specifica copertura nel bilancio finanziario 2025/2027 anno 2025

tutto ciò premesso

ESPRIME

Il proprio parere favorevole circa la compatibilità del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2025 con i vincoli di bilancio e la loro coerenza con i vincoli posti dal CCNL e dalle norme di legge.

Azzate, li 01 dicembre 2025

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Zeno Battaiotto

